

• sì nobili, come cittadine e popolari non furono più ammesse a
 • parte de' pubblici affari, anzi escluse si videro dalle leggi, allora
 • emanate, dalla partecipazione de' consessi tutti della repubblica.
 • Bisogna però confessare, che non esiste legge alcuna su questa
 • materia anteriore al secolo XV. Di fatto la più antica è dell'an-
 • no 1414, la quale però si rapporta alle già ne' precedenti tempi
 • emanate. Conservasi quest' osservabile deliberazione nel *Capito-*
 • *lare* dell' Avogaria del Comune a carte 202. Venne dietro a
 • questa un' altra legge nell' anno 1474 e con questa il Consiglio
 • maggiore in coerenza delle precedenti ordiò, ch' essendo cosa
 • di somma rilevanza, che i cittadini laici si rendessero abili negli
 • studj letterarj, onde procacciarsi il modo di mantenere con de-
 • coro le loro famiglie nelle corti e magistrature di san Marco e
 • di Rialto, nessun chierico potesse in avvenire esser eletto notajo,
 • scrivano, cancellier inferiore, repertore, coadiutore od altro, ma
 • a detti incarichi fossero assunti cittadini secolari originarj, idonei
 • per età, dottrina ed altre qualità. Fu riconfermata questa legge
 • nell' anno 1521. •

Le quali leggi per quanto mi pare sono molto analoghe allo
 spirito della Chiesa, da cui è vietato agli ecclesiastici con lunga
 serie di sacri canoni il frammischiarli negli affari e negl' impieghi
 secolareschi, e di avere posti ed uffizii nelle civili magistrature (1).
 Ed a questo proposito è da sapersi, che negli antichi tempi l' uffizio
 particolarmente di pubblico notaro non era esercitato in Vene-
 zia che da soli ecclesiastici, e per lo più dai pievani. Erano essi
 tenuti perciò sotto gravi discipline in faccia lo stato, e talvolta, per
 questa loro dipendenza, venivano persino richiamati al dovere e
 minacciati se mostravansi trasgressori delle stesse ecclesiastiche
 incumbenze. Trovo infatti nel libro *Spiritus* del maggior Consiglio
 un decreto, che minaccia ai preti la privazione dell' uffizio di notari

(1) Si può vedere su tale argomento la *Compilazion delle leggi*, sotto la rubrica *de personis ecclesiasticis*, ove trovansi tutte queste leggi progressivamente raccolte.